



13592-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 722/2019
DONATELLA FERRANTI	- Relatore -	UP - 15/03/2019
EMANUELE DI SALVO		R.G.N. 47727/2018
ALESSANDRO RANALDI		<b>Motivazione Semplificata</b>
MARIAROSARIA BRUNO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/09/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Per il ricorrente (omissis) è presente il difensore di fiducia, avvocato

(omissis) del foro di Roma, che riportandosi ai motivi ne chiede l'integrale accoglimento.

## FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 6.09.2018 la Corte di Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Sez. 3 del 30.11.2016 che aveva dichiarato la prescrizione per i reati di cui ai capi 10,7 e 4, limitatamente al fatto del 26.09.2008, ha rideterminato la pena nei confronti di (omissis) , per i reati di cui al capo 4), limitatamente al residuo fatto di cui alla lett.c), del 28.09.2009, ai capi 8) 9)11) e 12) in mesi 16 di reclusione, con corrispondente riduzione delle pene accessorie.

2. La Sez. 3 della Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento n.14815-17, in riferimento al capo 4 dell'imputazione, relativo al reato continuato di dichiarazione fraudolenta, (art. 2 D.lgs n.74 del 2000), ascritto al legale rappresentante della (omissis) s.r.l con sede in (omissis), in relazione alle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi, presentate il 28.09.07, il 26.09.2008, il 28.09.2009, mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, confezionate su specifiche indicazioni del (omissis) che commissionava dietro corrispettivo la predisposizione dei falsi documenti contabili ad un terza persona, indicandone i destinatari e gli importi, ha affermato il seguente principio di diritto:

*è configurabile il concorso nel reato di coloro che pur estranei e non rivestendo cariche nella società cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta abbiano partecipato a creare un meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta di avvalersi della documentazione fiscale fittizia. Il (omissis) ha posto in essere un decisivo e volontario contributo causale sì che l'azione materiale dell'autore delle dichiarazioni gli appartiene a pieno titolo quale conseguenza prevista e voluta, (fol 2). La Corte di Cassazione Sez. 3 ha altresì dichiarato i reati irrevocabilmente accertati. ( fol 7).*

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando i seguenti motivi.

I) mancanza e contraddittorietà della motivazione in merito all'aumento di 20 giorni per il capo 4) in quanto non si chiarisce l'iter del calcolo e a quali eventi faccia riferimento

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.lgs 27/2000 perché con riferimento all'imputazione di cui al capo 4) la sentenza impugnata conferma la decisione precedente della Corte di Appello e valorizza ai fini della consumazione del reato condotte meramente prodromiche, non punibili a livello di tentativo,

alla presentazione della dichiarazione che rappresenta il momento consumativo della fattispecie criminosa che non può essere attribuita all'imputato ove non se ne sia avvalso nella propria dichiarazione dei redditi.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale in sede di rinvio ha dato puntuale esecuzione alla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione che ha ritenuto i reati non coperti dalla prescrizione, tra cui quello di cui al capo 4 lett. c), irrevocabilmente accertati.

Partendo dalla individuazione del reato più grave di cui al capo 9) art. 2 D.lgs n.74/200 e da una pena base pari al minimo edittale, ha operato aumenti per la continuazione di mesi due per il capo 8, di mesi 1 e gg 20 per il capo 11, e di soli 20 giorni per il capo 4, relativo ad un unico episodio, ben individuabile dalla contestazione contenuta nel capo di imputazione, riferibile alla lettera c) e relativo alla fattura del 31.03.2008, per euro 25.000,00, relativa a costi fittizi inseriti nella dichiarazione dei redditi della <sup>(omissis)</sup> s.r.l., presentata il 28.09.2009.

Va osservato che la corte di Appello in sede di rinvio, nell'effettuare la rideterminazione della pena per i reati residui accertati e non prescritti, ha utilizzato gli stessi parametri già assunti a riferimento nella sentenza della Corte di appello del 2.03.2016 e già oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione Sez. 3, che sul punto aveva rigettato la doglianza del ricorrente (omissis), in quanto totalmente infondata e generica (fol 3 ).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15.03.2019


Il Consigliere estensore

Donatella Ferranti



Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 28 MAR. 2019



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Irene Caliendo

